



Città di Modica

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/06/2025, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 17 del 28/05/2026

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQUIDAZIONE DEBITO TRANSATTO DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. lgs. N° 267/2000 – DITTA: LA CITTADELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L – Istanza prot. n. 33636 DEL 04/07/2025.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **12:55** e seguenti, si è riunita presso la sede del Comune di Modica e da remoto, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 05/06/2025, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Sapienza Giuseppe	Presidente	X	
Torre Giovanni	Componente	X Da remoto	
Bartorilla Giuseppe	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, ultimo rendiconto approvato;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, ultimo bilancio approvato;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica;

Con D.P.R. in data 5 Giugno 2025, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, alla data del 31.12.2022;

Il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giuseppe Sapienza, dott. Giovanni Torre e dott. Giuseppe Bartorilla;

CONSIDERATO CHE:

la Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Non ha personalità giuridica, per cui non può essere intestataria di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

E' un organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di giudizio può decidere di ricorrere ai legali dell'Ente o affidare apposito incarico;

Opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'Ente e, ai sensi dell'art. 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, può auto organizzarsi;

L'azione amministrativa da porre in essere è disciplinata dai principi di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali parte II, titolo VIII concernente norme per il risanamento finanziario degli enti locali in stato di dissesto finanziario e dalle disposizioni, in quanto compatibili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 oltre che dalle norme del Codice civile che, per analogia, possono interessare l'attività del Comune;

In data 19 giugno 2025, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento della predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione;

VISTI:

- l'art. 254 c. 4 del TUEL che stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254 c 3 del TUEL che prevede che nella massa passiva siano altresì inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio ex art. 194 verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194 c 1, lett. e) del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, c 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e che prevede:

- comma 2 – “... *L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4*”;
- comma 3 – “*L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi*”;
- comma 4 – “*L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio*”;
- comma 7 – “... *E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti*”;

DATO ATTO:

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 8/2026 è stato proposto alla Giunta Comunale di aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall' art. 258 del TUEL;

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 09/02/2026, accoglieva la citata richiesta, aderendo, pertanto alla relativa procedura semplificata di liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/00;

CHE con propria delibera n. 10 del 03/03/2026 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha stabilito i criteri concernenti le procedure per la transazione dei debiti;

VISTE:

- l'istanza di ammissione alla massa passiva prot. n. 33636 del 04.07.2025, prodotta dall'Operatore Economico "La Cittadella Società Cooperativa Sociale A.R.L., con sede legale in via C. Colombo n. 80, CAP 97016, Pozzallo (RG), P.I. 01236990881;

- l'istruttoria positiva completata dal Dirigente del I° Settore, registrata al prot. n° 15859 del 14/03/2026;

- la proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000 prot. n° 25686 del 21/05/2026 e la dichiarazione di accettazione acquisita al protocollo dell'Ente al n° 25867 del 22/05/2026;

VISTO l'art. 254, comma 4, del TUEL;

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) L'ammissione alla massa passiva e la liquidazione della somma complessiva di euro 2.705,92, pari al 60% del debito ritenuto ammissibile, in favore dell'Operatore Economico "La Cittadella Società Cooperativa Sociale A.R.L., con sede legale in via C. Colombo n. 80, CAP 97016 Pozzallo (RG), P.I. 01236990881, di cui euro 2.577,07 imponibile ed euro 128,85 IVA in regime di Split Payment;
- 2) Di emettere mandato in favore del Comune di Modica dell'importo complessivo di euro 2.705,92, compresa IVA, per il successivo pagamento in favore della Ditta sopra generalizzata;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Finanziario del Comune di Modica di emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Operatore Economico "La Cittadella Società Cooperativa Sociale A.R.L. di cui in premessa, per le prestazioni di che trattasi, previa effettuazione delle verifiche di regolarità fiscale e contributiva previste per legge. Inoltre prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare l'eventuale sussistenza di crediti, certi, liquidi ed esigibili, riferiti a tutte le entrate dell'ente e nei riguardi di tutti i creditori;
- 4) Di incaricare il predetto ufficio finanziario a trasmettere a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ad avvenuto pagamento, copia dei relativi mandati;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione dedicata all'OSL del sito istituzionale a cura dell'ufficio segreteria del Comune;

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

dott. Giuseppe Sapienza

dott. Giovanni Torre

dott. Giuseppe Bartorilla